

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 – Costituzione e sede

- 1.1 – E' costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata "Centro di Educazione Ambientale Mulino Cocconi" in breve denominabile "CEA Mulino Cocconi".
- 1.2 – l'Associazione ha sede sociale a Gemona del Friuli (Udine) presso i locali del Mulino Cocconi ad Ospedaletto in Largo Beorcje 12.
- 1.3 – Il trasferimento della sede sociale deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.
- 1.4 – È invece compito dell'organo direttivo istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, aprire filiali, unità locali, punti informativi e depositi di materiali, anche presso terzi.

Articolo 2 - Durata

- 2.1 – L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Articolo 3 - Scopo

- 3.1 – L'Associazione CEA Mulino Cocconi è un'organizzazione aconfessionale ed apartitica e non ha scopo di lucro.
- 3.2 – L'Associazione CEA Mulino Cocconi si propone di tutelare, valorizzare e promuovere il territorio geografico del Campo di Osoppo-Gemona con lo scopo di istituire l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese, un museo diffuso costituito dalle emergenze naturali (sorgenti, laghi, torrenti, fiumi) e dalle manifestazioni della cultura materiale (rogge, mulini, lavatoi, opere di presa) che nel Gemonese formano un vero e proprio sistema fondato sull'acqua. L'ecomuseo punta ad una conservazione attiva ed integrata degli aspetti strettamente geografici, paesaggistici e ambientali ma anche alla valorizzazione delle risorse patrimoniali, materiali e immateriali, come case ed opifici, pratiche di vita e di lavoro, produzioni locali.

Articolo 4 – Oggetto

- 4.1 – Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione si propone di:
- a) raccogliere e gestire informazioni, dati, documenti e altro da catalogare e da predisporre per eventuali programmi di promozione o iniziative di valorizzazione;
 - b) svolgere servizi nel campo dell'analisi, della programmazione e della pianificazione ambientale per la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle risorse territoriali;
 - c) produrre, pubblicare e distribuire stampa varia nel settore della editoria scientifica, naturalistica, didattica, turistica e di valorizzazione del territorio;
 - d) ideare, organizzare e realizzare, nel campo dell'educazione ambientale e nei processi di sviluppo sostenibile, corsi di insegnamento, seminari, convegni, congressi, campagne informative, mostre ed esposizioni;
 - e) svolgere consulenze didattico-educative alle scuole di ogni ordine e grado per programmi di educazione ambientale con percorsi formativi rivolti ai ragazzi e corsi di aggiornamento riservati agli insegnanti;
 - f) ideare, realizzare e gestire centri di formazione e di informazione ambientale e culturale;
 - g) svolgere attività di studio e di documentazione su ambiti di interesse naturalistico, storico, artistico e culturale, promuovendo ed organizzando visite di istruzione, escursioni guidate ed ogni altra iniziativa atta ad approfondire ed incentivare processi di conoscenza e di valorizzazione;
 - h) avviare attività culturali che promuovono l'informazione, il dibattito, la riflessione e le ipotesi operative su questioni di emergenza ecologica e su forme di sviluppo sostenibile;
 - i) favorire collegamenti e scambi di informazioni con le varie realtà istituzionali ed associative locali, regionali, nazionali ed internazionali, favorendo forme organizzate di cooperazione nei campi della didattica ambientale, del turismo e dell'economia sostenibile;

- j) promuovere e valorizzare articoli e prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale;
 - k) svolgere ogni altra attività inerente, affine e complementare alle precedenti.
- 4.2 – L'Associazione per il raggiungimento del proprio scopo sociale si avvarrà:
- a) delle quote sociali versate dai soci;
 - b) dei contributi volontari di Enti pubblici e privati;
 - c) di elargizioni e donazioni;
 - d) di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
 - e) dei redditi derivati dal suo patrimonio;
 - f) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Soci

5.1 – L'Associazione non ha limitazioni nel numero di soci, la cui adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

5.2 – Possono essere soci sia persone fisiche che giuridiche interessate alle iniziative previste dall'oggetto sociale e non aventi interessi in contrasto con quelli dell'associazione CEA Mulino Cocconi.

5.3 – I soci possono essere:

- a) Ordinari (quelli che versano la quota annua stabilita dal Consiglio direttivo);
- b) Minori (i ragazzi che non avendo compiuto la maggiore età non possono votare in assemblea ma vengono coinvolti nelle attività proposte dal centro con speciali offerte a fronte di una quota ridotta rispetto a quella ordinaria);
- c) Enti e Associazioni (le persone giuridiche che versano una quota maggiorata rispetto a quella ordinaria);
- d) Sostenitori (quelli che oltre alla quota ordinaria stabilita dal Consiglio direttivo versano ulteriori quote volontarie illimitate).

5.4 – Tutti i soci: Ordinari, Enti e Sostenitori durante le Assemblee hanno diritto di esprimere un solo voto. I minori non possono votare e verranno iscritti in un libro soci separato.

5.5 – Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con l'Associazione sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente al CEA Mulino Cocconi le variazioni del proprio domicilio.

Articolo 6 - Obblighi del socio

6.1 – Con l'adesione all'Associazione il socio si assume l'obbligo di:

- a) versare annualmente la quota associativa;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) partecipare in generale all'attività dell'Associazione per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;
- d) non aderire contemporaneamente ad altre associazioni che perseguano identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente al CEA Mulino Cocconi.
- e) il socio perde tale qualifica per comportamenti contrastanti con gli scopi dell'associazione e per grave inosservanza del presente Statuto. La decisione dell'esclusione è di competenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Diritti dei soci

7.1 – La qualità di socio si acquisisce di diritto dal giorno del versamento della quota sociale.

7.2 – Tutti i soci hanno pari dignità nei confronti dell'Associazione;

7.3 – Ciascun socio ha diritto a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

TITOLO IV

PATRIMONIO - QUOTE

Articolo 8 – Patrimonio sociale

8.1 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dalle quote associative, dagli avanzi netti di gestione.

Articolo 9 – Quote associative

9.1 – L'Assemblea delibera annualmente, su proposta del Consiglio direttivo, la quota di adesione suddivisa in: Ordinaria, Minori, Enti e Associazioni.

9.2 – Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

10.1 – Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei revisori (se nominato)

Articolo 11 – Assemblea

11.1 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. E' costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

11.2 – L'Assemblea delibera:

- a) sulle linee guida dell'attività dell'Associazione;
- b) sul bilancio d'esercizio e sul bilancio preventivo;
- c) sulle quote annuali di associazione;
- d) sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione;
- e) sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio direttivo;
- f) sulle modifiche da apportare allo Statuto;
- g) sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione;
- h) sulla devoluzione del suo patrimonio;
- i) su tutte le materie di sua competenza previste dalla legge.

Inoltre l'Assemblea dei soci nomina il Consiglio direttivo, il Segretario e facoltativamente il Collegio dei Revisori.

11.3 – L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio direttivo anche quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei soci o da almeno la metà dei consiglieri. In questo caso l'Assemblea andrà convocata entro un mese dalla ricezione della richiesta motivata.

11.4 – La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto idoneo, ovvero fax, mail o altro mezzo, ai soci ed ai membri del Collegio dei Revisori (se nominato) almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.5 – L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati.

11.6 – Le modalità di voto sono stabilite dall'Assemblea. In ogni caso le deliberazioni dell'Assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

11.7 – Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni che siano in regola con il versamento delle quote sociali. Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto, qualunque sia

l'ammontare della sua partecipazione.

11.8 – I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio che non rivesta cariche in seno all'Associazione e che sia in regola con gli adempimenti verso il sodalizio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

11.9 – L'Assemblea, di norma è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal suo vice.

Articolo 12 – Consiglio direttivo

12.1 – Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri, scelti tra i soci, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

12.2 – Il consigliere deceduto o impossibilitato a continuare il suo mandato per motivi di salute verrà sostituito per cooptazione. Il Consiglio direttivo così composto rimarrà in carica sino alla successiva assemblea. Tale norma viene applicata anche in caso di sostituzione di consiglieri che, senza giustificato motivo, mancano a tre sedute consecutive del consiglio.

12.3 – Il Consiglio direttivo si riunisce su disposizione del Presidente oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, salvo diversa disposizione dei consiglieri stessi, ed è validamente riunito se risulta presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.4 – Il Consiglio direttivo elegge il Presidente ed il Vice presidente scegliendoli fra i suoi membri.

12.5 – Il Consiglio direttivo delibera:

- a) sulle direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) sugli investimenti patrimoniali;
- c) sull'importo delle quote annue di associazione;
- d) sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- e) sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con altri enti;
- f) sui progetti di bilancio preventivo e sul rendiconto finanziario;
- g) sulle prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) sugli atti di amministrazione non espressamente riservati alla competenza dell'assemblea.

12.6 – Ai componenti il Consiglio direttivo non viene riconosciuto alcun compenso salvo il rimborso spese documentate.

Articolo 13 – Presidente e Vice Presidente

13.1 – Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:

- a) assicura il buon funzionamento dell'Associazione;
- b) verifica il rispetto dello Statuto e dei regolamenti;
- c) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- d) valuta le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti di urgenza, salvo riferirne al Consiglio direttivo;
- e) firma gli atti dell'Associazione;
- f) convoca l'Assemblea dei soci.

13.2 – In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice presidente.

13.3 – Al Presidente e al suo Vice non viene riconosciuto alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 14 – Segretario

14.1 – Il Segretario viene scelto dal Presidente tra i soci e la sua nomina viene ratificata dall'Assemblea. Se lo stesso non fa parte del Consiglio Direttivo, egli partecipa ai lavori del Consiglio direttivo con voto consultivo.

14.2 – Il Segretario redige i verbali delle riunioni e si incarica della tenuta dei libri sociali. Collabora con il Presidente e con il Consiglio nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell'Associazione. Provvede alla conservazione dei proventi e del patrimonio sociale ed è delegato dal Presidente per la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere somme e valori e di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

14.3 – Al Segretario non viene riconosciuto alcun compenso salvo il rimborso delle spese

documentate salvo diversa disposizione del Consiglio direttivo ratificata in Assemblea.

Articolo 15 – Collegio dei Revisori

15.1 – L'assemblea dei soci può nominare il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci e scelti anche tra i non soci. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono essere eletti revisori i membri del Consiglio direttivo.

15.2 – I membri del Collegio dei Revisori provvedono al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme previste dalle disposizioni legislative in materia, redigono la relazione riguardante il bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e di tesoreria e possono procedere, in qualunque momento ad atti di ispezione e di controllo, singolarmente o collegialmente.

15.3 – Il Collegio dei Revisori interviene anche quando ci sono controversie tra i soci per l'interpretazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo.

15.4 – I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

15.5 – Ai componenti del Collegio dei Revisori viene riconosciuto un compenso per il lavoro svolto sulla base delle disposizioni di legge in materia.

TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 16 – Esercizio sociale

16.1 – L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 17 – Bilancio

17.1 – Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

17.2 – Nei quindici giorni che precedono le assemblee per l'approvazione dei bilanci, gli stessi devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti coloro che sono interessati a prenderne visione.

Articolo 18 – Avanzi di gestione

18.1 – L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse. L'associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 19 - Scioglimento

19.1 – L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 20 - Liquidazione

20.1 – In qualunque caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII CLAUSOLE FINALI

Articolo 21 – Modifiche statutarie

21.1 – Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci, sia in prima convocazione che in quelle successive.

21.2 – Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni.

Ospedaletto di Gemona, 25 settembre 2004

Quote per il 2005

Ordinarie € 20,00

Minori € 10,00

Enti e Associazioni € 50,00